

La riforma della Giustizia tributaria e del processo tributario.

Legge del 31/08/2022 n. 130 -

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2022

Con la Legge numero 130/2022 entrerà in vigore il 16 Settembre 2022 la riforma della Giustizia Tributaria apportando al Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992 numero 545 modificazioni sia di natura formali che sostanziali.

Le Commissioni tributarie di storica memoria, in origine di primo e secondo grado e successivamente Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali cambiano nome.

Con l'articolo 1, comma 1 lettera a), si modifica nel testo previgente la denominazione della Commissione Tributaria Provinciale e della Commissione Tributaria Regionale in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

Ai sensi della successiva lettera b) dello stesso articolo si aggiunge al D.Lgs 545/92 l'articolo 1 bis che statuisce che la Giurisdizione tributaria è esercitata dai Magistrati tributari e dai Giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'[articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), alla data del 1° gennaio 2022 e cioè da tutti quei candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, inseriti nel ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La nomina a Magistrato tributario si conseguirà mediante un pubblico concorso, con cadenza di norma annuale, per esami con prove scritte ed orali a cui potranno accedere i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati, che non siano stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso .

Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definirà i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa convenzione, anche presso le università accreditate.

Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al [regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](#).

Tuttavia, come si vince dal corpo della Legge di riforma, le Corti di Giustizia Tributaria dipenderanno dal MEF cui spetteranno le successive nomine dei magistrati tributari con decreto, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni della Magistratura tributaria, presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui saranno assegnati sei magistrati o giudici tributari. L'Ufficio ispettivo potrà svolgere, col supporto della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze, attività presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

Si istituisce per Legge - con l'articolo 3 della Legge di riforma - presso la Suprema Corte di Cassazione una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile.

L'articolo 4 della medesima Legge aggiunge al D.lgs 546/1992 l'articolo 4 bis che prevede l'istituzione del Giudice Monocratico e presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. A tale Organo verranno devolute le controversie di valore sino ad euro 3.000,00 ai sensi dell'articolo 12 comma 2 D.Lgs 546/92. L'articolo 12 comma 2 statuisce che per valore della lite si deve intendere l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato e nel caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore costituito dalla somma di queste. Trattasi in pratica di quelle controversie ove non è prevista per la difesa del ricorrente l'obbligo dell'assistenza tecnica a norma del comma 2 dell'articolo 10 del D.lgs 546/92.

Si ricorda che a norma del successivo comma 3 (art.10 D.lgs 546/92) sono abilitati all'assistenza tecnica, con competenza generale, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:

- a) gli avvocati;
- b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- c) i consulenti del lavoro;
- d) i soggetti di cui all'[articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#);
- e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
- f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545](#), risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636](#);
- g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](#), primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
- h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e delle relative società di servizi, purché in possesso di

diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

Gli articoli 2 e 4 della Legge di riforma del processo tributario introducono modifiche alla disciplina della sospensione dell'atto impugnato, contenuta nell'art. 47, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546:

come noto in presenza di *fumus boni iuris et periculum in mora* al ricorrente è concessa la facoltà di chiedere la Giudice tributario adito la sospensione dell'atto impugnato nelle more del giudizio. Il comma 1 dell'articolo de qua infatti prevede che Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente, *rectius* Corte di Giustizia Tributaria, la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2.

In merito alla prestazione della garanzia la Legge di riforma prevede che essa sarà esclusa per quei ricorrenti soggetti ISA, ([articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#)) ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi 3 periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili;

Si prevede altresì con il successivo articolo 4 della Legge 130/2022 che la suddetta sospensione ha effetto anche sulla riscossione mediante iscrizione a ruolo in forza ad accertamenti non definitivi ai sensi dell'articolo 15 del DPR 29 settembre 197 n. 602. Si ricorda che il citato articolo 15 prevede la riscossione frazionata ed a titolo provvisorio delle imposte, dei contributi e dei premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché dei relativi interessi, attraverso iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, dopo notifica di atto di accertamento, nella misura di un terzo degli importi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. Quindi in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione, in pendenza di giudizio e nelle more della decisione, all'Ufficio sarà inibito l'obbligo di riscossione provvisoria delle maggiori imposte accertate dopo la notifica dell'atto.

Sempre il citato articolo 4, intervenendo in riforma dell'articolo 47 del D.lgs 546/92, ha previsto che la trattazione dell'istanza cautelare sia fissata non oltre 30 giorni dalla sua presentazione e che ne sia data comunicazione alle parti almeno 5 giorni liberi prima **escludendo** espressamente che l'udienza di trattazione dell'istanza cautelare possa coincidere con **l'udienza di trattazione del merito** della controversia e che il Collegio provveda sulla domanda cautelare nella stessa udienza di trattazione dell'istanza.

Lo stesso articolo introduce al D.lgs 546/92 dopo l'articolo 48, l'articolo 48 bis 1 ai sensi del quale **per le controversie soggette a reclamo** ai sensi dell'articolo 17-bis la Corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione. Proposta che può essere formulata in udienza o fuori udienza.

E' inoltre previsto nel corpo del medesimo articolo 4 che qualora una delle parti ovvero il Giudice abbia formulato una proposta conciliativa, **non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo**, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del

50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.

Le spese si intendono compensate, se intervenuta conciliazione, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Per le controversie **soggette a reclamo o mediazione** in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. **Condanna che può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario** che immotivatamente ha rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione del ricorrente. Trattasi delle controversie aventi ad oggetto liti non superiori ad euro cinquantamila, il cui valore è sempre determinato ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del Decreto legislativo sul contenzioso tributario.

Ai sensi dell'articolo 17bis del D.lgs.546/92, in vigore dal 24/06/2017, come modificato dal Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 Articolo 10, " per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo " e cioè le controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo , nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale ed inoltre le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Ancorché ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 546/92 **non e' ammesso il giuramento**, sempre l'articolo 4 del provvedimento legislativo di riforma ha previsto in aggiunta che la Corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile e nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Con l'aggiunta del comma 5-bis all'articolo 7 del D.Lgs 546/92 l'Amministrazione dovrà provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato ed il Giudice fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio ed annullare l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

Nei casi di richiesta di rimborso, quando non conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati, spetta comunque al contribuente fornirne le ragioni.

E' di particolare interesse operativo il successivo articolo 5 della Legge 130/2022 che ripropone l'istituto della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti ma solo se pendenti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Le controversie tributarie pendenti **alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione** ai sensi dell'[articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#), per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di

giudizio e il valore delle quali sia non superiore a euro 100.000,00 , sono definite, previo pagamento di un importo **pari al 5 per cento del valore della controversia**.

Le controversie tributarie, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'[articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#), per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali sia non superiore a euro 50.000,00 , sono definite, a domanda, previo pagamento di un importo **pari al 20 per cento del valore della controversia**.

Il valore della controversia è determinato ai sensi dell'[articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#) e cioè:

“ l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alle irrogazioni di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati...”

Le controversie tributarie possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione.

Sono considerate controversie tributarie pendenti quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda non sia intervenuta una sentenza definitiva.

E' ovvia quindi la conclusione, che se ricorrono i termini per proporre ricorso per cassazione, ma alla data di entrata in vigore della presente non è stato notificato ricorso alla controparte sarà preclusa ope legis la possibilità di poter usufruire dell'istituto agevolativo della estinzione delle liti pendenti, quanto puntuale la previsione della non intervenuta definitività della sentenza.

La definizione si perfeziona con la consueta presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge e con il pagamento degli importi dovuti.

Sono escluse dalla definizione agevolata, come di consueto, le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di attuazione del provvedimento legislativo.

Raffaele Adriano Tosto.